



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "N. PIZZI"

Liceo Classico – Liceo Scientifico- Liceo Artistico

Via San Gaetano s.n.c. – 89015 PALMI (RC) Distretto XXXIV - C.F. 91006650807 – C.M. RCIS019002

Segreteria/Sede Amm. Tel. 0966/46103 - Liceo Classico 0966/22704 - Liceo Artistico 0966/22791

Sito web: www.liceopizipalmi.edu.it e-mail: rcis019002@istruzione.it PEC: rcis019002@pec.istruzione.it

Prot. N° 00034/V.4 del 04/01/2021

Approvato dal **Collegio dei Docenti** con delibera del **04/01/2021**

Approvato dal **Consiglio di Istituto** con delibera del **04/01/2021**

PROTOCOLLO di INCLUSIONE

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

Triennio 2019/2022



INDICE

Premessa.....	pag.3
Finalità.....	pag.4-5
Il Diritto Costituzionale.....	pag.6
Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).....	pag.7
Classificazione dei BES.....	pag.8
Schema sinottico dei BES	pag.9
Quadro normativo per l'integrazione alunni con disabilità.....	pag.10-13
I Principi Chiave dell'Inclusione.....	pag.14
Inclusione: Riferimenti Normativi.....	pag.15-17
Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica	pag.18
Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione.....	pag.19-21
Interazione dinamica di concetti.....	pag.22-23
Altre tipologie di BES.....	pag.24-28
Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività.....	pag.29
Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.....	pag.30
Protocollo Inclusione ed Accoglienza degli Alunni Diversamente Abili.....	pag.31-36
Documenti dell'inclusione.....	pag.37-42
Protocollo per l'inclusione ed accoglienza di alunni con svantaggio e disturbi specifici dell'apprendimento(dsa).....	pag.43-46
Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Interventi educativi e didattici....	pag.47
Alunni con altri disturbi evolutivi specifici.....	pag.48-50
Piano annuale inclusività	pag.51-54

PREMESSA



L'Istituto di Istruzione Superiore "N. Pizi" opera in un contesto permeato da forti problematiche sociali e rappresenta da sempre, sul nostro territorio, la scuola "inclusiva d'eccellenza".

E' inclusiva la scuola che progetta per tutti, riconosce ed accoglie gli alunni con Bisogni Educativi Speciali operando, in modo che essi possano far parte del contesto scolastico, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna, assicurando a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico, attraverso la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata negli obiettivi, nei percorsi formativi, nelle strategie didattiche.

L'adozione, di un Protocollo d' Inclusione, nasce dall'esigenza di definire ed adottare pratiche condivise per la conoscenza e la valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni.

Il documento, rivolto a tutti gli alunni BES e in particolar modo a coloro che necessitano di una speciale attenzione, in riferimento al profilo della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici e dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, intende definire compiti e ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, tracciando le fasi di accoglienza e le attività che possono favorire l'apprendimento. Il protocollo, costituisce, un impegno di promozione dell'evoluzione psico-cognitiva degli alunni in situazioni individuali sfavorevoli, riconosce i punti di forza e le loro potenzialità, al fine di progettare percorsi scolastici adeguati alle capacità di ciascuno, assicurando a tutti il diritto allo studio e il successo scolastico (personalizzazione dell'apprendimento). Questo strumento di lavoro, alquanto versatile, viene integrato e rivisitato periodicamente sulla base delle esperienze realizzate, delle criticità emerse, delle risorse individuate e dei nuovi riferimenti normativi, insieme al PAI, è sottoposto all'attenzione del Collegio dei Docenti, deliberato e annesso al PTOF dell'Istituto del quale è parte integrante e trova in esso i riferimenti pedagogici e progettuali.

FINALITA'

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e la successiva C.M. n.8 del 6 marzo 2013, hanno ridefinito il tradizionale approccio all'integrazione scolastica basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la scuola all'intera area dei BES (Bisogni Educativi Speciali). La Direttiva Ministeriale infatti ricorda che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi: fisici, biologici, fisiologici, psicologici e sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta".

La successiva nota esplicativa 2563 del 22 novembre 2013 ha introdotto la nozione di " Bisogno Educativo Speciale"(BES.) come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni, disabilità, disturbi specifici di apprendimento e svantaggio socio-economico, linguistico-culturale.

Il documento di lavoro "**L'AUTONOMIA SCOLASTICA PER IL SUCCESSO FORMATIVO**" del **MIUR** così recita: "L'inclusione è garanzia per l'attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti. L'evoluzione dei concetti di disabilità, normalità, inclusione educativa e i continui progressi della tecnologia, hanno trasformato il modo di vivere e di pensare la diversità prefigurando un modello pedagogico orientato al superamento della categorizzazione degli alunni con svantaggi nella scuola, a favore della costruzione di curricula inclusivi per tutti e non solo per i soggetti con disabilità."

"Elaborare curricula inclusivi significa rispettare le diversità, i contesti e le situazioni concrete di apprendimento. Personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento non significa parcellizzare gli interventi e progettare percorsi differenti per ognuno degli alunni/studenti delle classi, quanto strutturare un curriculum che possa essere percorso da ciascuno con modalità diversificate in relazione alle caratteristiche personali. Non significa pensare alla classe come un'unica entità astratta, che ha un unico obiettivo da raggiungere con un'unica strategia, ma come una realtà composita in cui mettere in atto molteplici strategie per sviluppare le potenzialità di ciascuno."


La redazione, la realizzazione e la valutazione del Protocollo per l'Inclusione, costituiscono l'assunzione collegiale di responsabilità, da parte dell'intera comunità scolastica, sulle modalità educative ed i metodi di insegnamento adottati nella scuola per garantire l'apprendimento di tutti gli alunni, sviluppando le potenzialità degli studenti, amplificando l'azione di potenti "facilitatori" di apprendimento, nel rispetto dei tempi e dei ritmi personali e riducendo l'impatto delle "barriere", non solo architettoniche, ma anche organizzative, presenti nell'ambiente scolastico. Si tratta di pianificare la realizzazione della scuola inclusiva con il coinvolgimento di tutte le componenti interne ed esterne alla scuola, definendo le fasi e la fattibilità delle azioni, per il raggiungimento degli obiettivi preposti.

A tal fine si intende:

- Identificare criteri, modalità e tempi riguardanti le procedure e le pratiche per l'inserimento/accoglienza ottimale degli alunni con disabilità, DSA e svantaggio nel contesto scolastico;
- accompagnare l'allievo diversamente abile e la sua famiglia nella definizione del progetto di vita
- ridurre i disagi emotivi promuovendo il senso di autostima dell'alunno;
- promuovere l'attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;

- sostenere l'apprendimento attraverso una revisione del curriculum, favorendo un percorso formativo inclusivo che permetta la personalizzazione dei percorsi;
- esplicitare le analisi di contesto, le modalità valutative, i criteri di stesura dei piani personalizzati, della loro valutazione e delle eventuali modifiche da apportare,
- favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- promuovere culture, politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante: scuola, famiglia ed enti territoriali coinvolti;
- coinvolgere tutto il personale, dal dirigente, ai docenti, a tutti gli operatori scolastici;
- progettare processi di inclusione centrati sulle relazioni e gli aspetti affettivi.
- definire pratiche inclusive condivise di carattere:
- **amministrativo - burocratiche** (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- **comunicativo - relazionale** (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della scuola);
- **educativo – didattico** (assegnazione alla classe, accoglienza, osservazione e coinvolgimento del CdC);
- **sociale** (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).

IL DIRITTO COSTITUZIONALE



Il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 34 La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Art. 38 specifica che «gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale».

Alunni con bisogni educativi speciali (BES)

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, sono tutti coloro che evidenziano difficoltà nell'apprendimento e/o nella partecipazione sociale, rispetto alla quale è richiesto un intervento didattico mirato, individualizzato e personalizzato, nel momento in cui le normali misure e attenzioni didattiche inclusive non si dimostrano sufficienti a garantire un percorso educativo efficace.

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES), quindi, descrive una macro categoria che comprende tutte le possibili difficoltà educative-apprenditive degli alunni.

(Dario Ianes- home page 10 Edizione convegno Nazionale “La qualità dell’integrazione scolastica e sociale” 2015 - Centro Studi Erickson)

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, vivono una situazione particolare, che li ostacola nell'apprendimento e nello sviluppo e si manifesta a livello organico, biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale o in combinazione di tutti questi fattori. Un alunno con Bisogni Educativi Speciali può avere una lesione cerebrale grave, o la sindrome di Down, una lieve disfunzionalità cerebrale e percettiva, gravi conflitti familiari, ambiente sociale e culturale diverso o deprivato, reazioni emotive e/o comportamentali disturbate. Queste ed altre situazioni causano direttamente o indirettamente, grazie all'opera di altri fattori personali e/o contestuali, difficoltà, ostacoli o rallentamenti nei processi di apprendimento. Le difficoltà possono essere globali e pervasive (autismo), oppure più specifiche (dislessia), settoriali (disturbi del linguaggio, disturbi psicologici d'ansia), gravi o leggere, permanenti e/o transitorie.

La scuola riconosce a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento (legge 53 del 2003).

Le tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi, segnalazione degli operatori dei servizi sociali, ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche del team del C.d.C.

CLASSIFICAZIONE DEI BES



SCHEMA SINOTTICO DI TUTTI I BES DI SALVATORE NOCERA

	Disabilità certificata	DSA	Altri BES
Individuazione degli alunni	Certificazione ai sensi della Legge n°104/92 art.3 commi 1 o 3 (gravità)e del DPC M n° 185/06.	Certificazione ai sensi della Legge n° 170/10	Delibera Consiglio di Classe ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012eC.M. n°8/13 e Nota 22/11/2013
Strumenti didattici	PEI: con riduzione di talune discipline(art. 16comma1 Legge n°104/92)e prove equipollenti e tempi più lunghi (art.16 comma 3 Legge n° 104/92). Insegnante per il sostegno e/o assistente per l'autonomia e la comunicazione.	PDP: con didattica personalizzata ed individualizzata, strumenti compensativi e/o misure dispensative e tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove.	PDP (solo se prescrive strumenti compensativi e/o misure dispensative).
Effetti sulla valutazione del profitto (Scuola Sec. di 2° grado).	<p>1.Programmazione semplificata: diritto al diploma, se superato positivamente Esame di Stato con prove equipollenti e tempi più lunghi.</p> <p>2.Programmazione differenziata: diritto ad attestato certificante i crediti formativi (rilasciato sempre dalla commissione d'esame e non dalla scuola).</p>		

QUADRO NORMATIVO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ". EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI DISABILITA' IN ITALIA.

DISABILITA'

In questo profilo rientrano tutti gli alunni con certificazione clinica, vale a dire tutti coloro che presentano una disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione e/o di integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, ritardo mentale, disturbi generalizzati dello sviluppo, altre gravi patologie della struttura e della funzione corporea.

ISOLAMENTO

Istituzione di strutture speciali per il trattamento delle diversità

Nel contesto degli interventi istituzionali, la figura sociale della persona con handicap ha avuto come connotazione costante quella della marginalità quasi totale, che si è concretizzata “quasi sempre” con l'esclusione e l'isolamento. Alle scuole speciali vengono destinati i bambini definiti “irrecuperabili”, mentre le classi differenziali vengono riservate ai bambini ritenuti suscettibili di correzione e quindi reinseribili un domani nella scuola di tutti.

- 1928, Riforma Gentile: scuole speciali classi differenziali istituiti per corrigendi
- 1962, Legge n. 1859: scuola media unica, classi di aggiornamento e classi differenziali
- 1968, Legge n. 444: scuola materna statale, sezioni speciali e scuole materne speciali

Dalle scuole speciali all'inserimento

Fino al XVIII secolo le persone con disabilità non godevano di alcun diritto. La Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del Cittadino (1789), elaborata nel corso della Rivoluzione Francese, sancì il diritto di uguaglianza per tutti gli esseri umani indipendentemente da ceto, razza, sesso e condizioni fisiche e psichiche.

In Italia i primi centri per persone con disabilità nacquero nel XIX secolo con la fondazione di un centro per la cura e la riabilitazione dei bambini con deficit psicofisici, ad opera di Sante De Sanctis, e con la prima scuola magistrale ortofrenica diretta da Maria Montessori; in seguito nacquero scuole speciali ad opera di religiosi ed enti assistenziali. Nel 1923, la Riforma Gentile, sancì l'obbligo scolastico solo per i ciechi e i sordomuti.

Fino agli anni '70 in Italia continuano ad esistere classi speciali per minorati e classi differenziali.



Dall'inserimento all'integrazione



La Legge 118/71: art. 28, disponeva che l'istruzione dell'obbligo per i disabili poteva *“avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità”* da impedire l'apprendimento o la frequenza della stessa.

Con tale legge si supera il modello delle scuole speciali, che tuttavia non venivano abolite, prescrivendo l'inserimento degli alunni con disabilità nelle classi comuni su iniziativa della famiglia. Per favorire l'inserimento si assicurava il trasporto, l'accesso agli edifici scolastici mediante il superamento delle barriere architettoniche, l'assistenza durante gli orari scolastici degli alunni più gravi

Il Documento Commissione Falcucci.

Esso, rappresenta l'inizio della fase di integrazione degli alunni con deficit, nella scuola.

La preliminare considerazione che la Commissione ha ritenuto fare è che il problema dei ragazzi handicappati presuppone il convincimento che anche i soggetti con difficoltà di sviluppo, di apprendimento, di adattamento, devono essere considerati protagonisti della propria crescita. La scuola ha il compito e la responsabilità di individuare le loro potenzialità per poterne favorire lo sviluppo, e, permettere di maturarsi al meglio sotto il profilo sociale, culturale e civile, prevenendo l'emarginazione. La grande innovazione contenuta in questo documento è che non esistono più bambini considerati non educabili; la condizione della piena integrazione è data da un modo nuovo di essere della scuola; non è sufficiente inserire l'alunno all'interno della scuola se poi si delega, il compito educativo ad insegnanti delle classi differenziali. Affinché la scuola possa essere un ambiente favorevole all'integrazione è necessario ridiscutere alcune convinzioni ritenute imm modificabili e le conseguenti pratiche consolidate, a livello di curriculum, di didattica, di organizzazione della classe, della scuola, di rapporti con l'esterno. La condizione professionale che permette il superamento dei vecchi parametri di riferimento dell'azione didattica, è data dall'adozione di una logica della programmazione di tipo curricolare che porta con sé tre implicazioni rilevanti:

- la necessità di specializzazione;
- il superamento del rapporto biunivoco insegnante-classe, nonché il superamento dell'idea che la classe sia l'unico possibile modo di raggruppare gli alunni;
- introduzione di nuove figure professionali, insegnanti di sostegno, équipe.

La Legge 517/77, stabilisce con chiarezza presupposti, condizioni, strumenti e finalità per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, in un quadro di riforma della scuola che investe la programmazione, la flessibilità, le attività integrative, la funzione formativa della valutazione, l'abolizione degli esami di riparazione.

Da una scuola uguale per tutti si passa dunque ad una scuola diversa per ciascuno, nella quale l'alunno con handicap sia normalmente accettato.

Un punto fondamentale è l'introduzione della figura dell'insegnante di sostegno nella scuola elementare e media secondo il concetto di individualizzazione dell'insegnamento, (già introdotto nei Programmi del 1955 per la scuola elementare).

1982-Legge n. 270: istituzione del ruolo dell'insegnante di sostegno

La Sentenza Corte Costituzionale n. 215/87: ha dichiarato il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità della stessa, alla frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Tale sentenza, oggetto della C M n. 262/88, può considerarsi la “**Magna Charta**” dell'integrazione scolastica ed ha orientato tutta la successiva normativa.

Legge quadro del 5 febbraio 1992, n. 104.

La “Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, raccoglie ed integra tutti gli interventi legislativi in materia, divenendo il punto di riferimento normativo dell'integrazione scolastica e sociale. E' previsto l'obbligo per gli enti locali, di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. (art.13) Nella scuola secondaria di secondo grado, sono garantite attività didattiche realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e all'elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. Gli strumenti concreti con cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione sono:

- la Diagnosi Funzionale (DF)
- il Profilo Dinamico Funzionale (PDF)
- il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

Il Decreto Legislativo 297/94 (Testo Unico) recepisce integralmente il contenuto della 104/92.

La Dichiarazione di Salamanca (UNESCO 1994) sancisce il diritto all'educazione di tutti i bambini nel rispetto delle diversità, personali, socio-ambientali, culturali ed etniche di cui ognuno è portatore. Essa si può considerare il fondamento della scuola dell'inclusione.

I PRINCIPI CHIAVE DELL'INCLUSIONE

ACCETTARE LA DIVERSITA'



La diversità è una caratteristica essenziale della condizione umana.

ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE
ATTIVA



L'inclusione non vuol dire assicurare un posto in classe. Essere inclusivi richiede uno sforzo continuo che assicuri una partecipazione attiva dell' alunno nell'ambito pedagogico e sociale.

SVILUPPARE PRATICHE DI
COLLABORAZIONE




L'inclusione è un processo continuo che richiede il supporto di tutti gli interessati.

IMMAGINARE UNA SCUOLA DIVERSA



Una scuola inclusiva è una scuola che impara da se stessa e promuove il cambiamento e lo sviluppo

Inclusione: riferimenti normativi



La Legge Bassanini 59/97, all'art 21, tratta dell'autonomia scolastica organizzativa, didattica e finanziaria. Tale normativa tende ad ampliare, arricchire e diversificare l'offerta formativa delle scuole e a favorire una maggiore integrazione con il territorio.

Il DPR 275/99 (decreto attuativo della legge succitata), chiarisce che l'autonomia progettuale della scuola, che si sostanzia nel POF (Piano dell'Offerta Formativa) include i principi di istruzione e di educazione, mira allo sviluppo della persona umana, il cui successo dipende dall'efficacia del processo insegnamento/apprendimento messo in atto dalla stessa. Le iniziative del POF devono includere anche le attività rivolte agli alunni diversamente abili, a favore dei quali, anche i gruppi di lavoro composti da insegnanti curricolari e di sostegno, genitori, operatori ASL, hanno il compito di favorire l'integrazione e il successo scolastico dell'alunno.

La Legge n. 53/2003, ha tra le finalità quella di garantire a **tutti** il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, o comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età. Tale diritto si realizza nel primo ciclo del sistema dell'istruzione (scuola primaria + scuola secondaria di primo grado) e nel secondo ciclo (licei + istruzione e formazione professionale) e si propone, con ciò, lo scopo di risolvere il problema della dispersione scolastica e formativa e di guidare i giovani verso una scelta professionale nell'espletamento del diritto-dovere di istruzione e/o formazione.

La Convenzione di New York (ONU 2006) per i diritti delle persone con disabilità viene ratificata in Italia con la **L. 18/2009**, essa impone agli Stati sottoscrittori la non esclusione dal sistema scolastico, l'agevolazione dell'istruzione, misure individualizzate, al fine di acquisire le competenze pratiche e sociali per l'inclusione sociale.

La definizione di disabilità della Convenzione è basata sul modello sociale centrato sui diritti umani delle persone con disabilità, ed è la seguente: "la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri". L'art 24 dedicato all'educazione riconosce "il diritto all'istruzione delle persone con disabilità, senza discriminazioni e su base di pari opportunità" garantendo un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita.

A supporto di ogni norma, ricordiamo la **Conferenza mondiale sui diritti umani dell'ONU** che nel 1993 ha precisato come **“tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali e includono senza riserve le persone disabili”**.



DIRETTIVA MINISTERIALE 27/12/2012: “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, Circolare Ministeriale 8 del 6/3/2013 “Strumenti d’intervento per gli alunni con BES” e Nota 2563 del 22/11/2013 “Strumenti d’intervento per gli alunni con BES. Chiarimenti”

Con la Direttiva sui BES si supera il concetto dualistico e semplicistico tra alunni con disabilità e alunni senza disabilità e si punta invece ad un ragionamento educativo incentrato sulla persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale, ovvero guardando la persona come un soggetto con una situazione di svantaggio derivante dal contesto in cui vive ed opera. Nella Direttiva si legge che l’alunno può manifestare BES “o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Rientrano nella categoria dei BES: gli alunni con disabilità (L 104/92) per i quali si redige il PEI, gli alunni con disturbi evolutivi specifici (L 170/2010 e Linee Guida) per i quali si redige il PDP e gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale per i quali si redige il PDP ogni qualvolta il consiglio di classe lo ritenga necessario.

Legge 107/2015: Per gli alunni con disabilità è importante il comma 181 lettera c) in cui si prevede una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo sul miglioramento dell'inclusione scolastica attraverso:

- la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
- la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione;

- l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
- la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
- la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
- la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
- la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
- la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica
- la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

IL DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n° 66 contiene le norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

La domanda di accertamento della disabilità va presentata all'INPS che darà riscontro alla famiglia entro trenta giorni.

Per le persone in età evolutiva, le commissioni mediche sono composte da:

- un medico legale che assume le funzioni di presidente;
- due medici specialisti (scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto);
- un assistente specialistico o operatore sociale individuati dall'ente locale;
- un medico INPS .

Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità, è redatto un Profilo di Funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Progetto Individuale (art. 14 L. 8 novembre 2000, n. 328) nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Il Profilo di funzionamento (che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico -funzionale della L.104/92) è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta da:

- a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
- b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- c) un terapeuta della riabilitazione;
- d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

Il Profilo di funzionamento

E' il documento propedeutico necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; esso definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e le risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica. Il PI è redatto con la collaborazione dei genitori della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata. Il profilo di funzionamento è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono la certificazione di disabilità:

1. all'Unità di Valutazione Multidisciplinare ai fini della predisposizione del Profilo di Funzionamento;
2. all'Ente Locale competente ai fini della predisposizione del Progetto Individuale;
3. all'Istituzione Scolastica ai fini della predisposizione del PEI .

Con decreto interministeriale vengono definite le Linee guida che contengono:

- a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS;
- b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di Funzionamento, secondo la classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) dell'OMS.

Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Il Progetto Individuale è redatto dal competente Ente Locale sulla base del Profilo di Funzionamento e su richiesta e in collaborazione dei genitori o di chi ne eserciti la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure in esso contenute sono definite anche in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche.

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne eserciti la patria potestà, dalle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe, la studentessa o lo studente con disabilità, nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Il PEI tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento ed individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie. Il documento esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, definendo gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione. Il PEI, indica le modalità di coordinamento degli interventi previsti e la loro interazione con il Progetto Individuale, è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione, è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Il dlgs 96 del 7 agosto 2019 (decreto inclusione)

Il decreto 96/2019 ha apportato disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017 n.66 recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera C della legge n.107 del 13luglio 2015.

Molte le novità introdotte rispetto al decreto legislativo 66 dell'aprile 2017, applicativo della Buona Scuola, “a partire dall’assegnazione delle ore di sostegno, che verrà decisa d’intesa con le famiglie; sussidi, strumenti, metodologie di studio non saranno più elaborati in modo “standard”, in base al tipo di disabilità, ma in base ad un “piano didattico individualizzato” costruito realmente su “misura” dell’alunno (personalizzazione).

Il PEI deve essere redatto tenendo conto della classificazione **ICF** (Classificazione **I**nternazionale **d**el **F**unzionamento, **d**ella **D**isabilità e **d**ella **S**alute) promossa dall’OMS (**O**rganizzazione **M**ondiale **d**ella **S**anità). Si tratta di uno strumento utilizzato per descrivere, misurare e classificare salute e disabilità. Tramite l’**ICF** è possibile ricavare informazioni strutturate sulla salute sia a livello delle funzioni (inclusa la sfera mentale) e delle strutture dell’organismo umano, sia a livello dell’attività di una persona e della sua partecipazione alle situazioni di vita. L’ICF si basa sul cosiddetto modello bio-psico-sociale della disabilità, derivante dall’integrazione del modello “medico” e quello “sociale”, due modelli concettuali opposti tra di loro. Il primo vede la disabilità causata direttamente da malattie, traumi ecc., e prevede quindi interventi che mirino alla cura oppure all’adattamento da parte della persona. Secondo il modello sociale, la disabilità

è causata dal disagio provato dall'individuo all'interno di un contesto sociale in cui vive. Il ricorso a questa classificazione permette di fornire un quadro completo e funzionale dell'alunno disabile, sia a livello scolastico che extrascolastico, tenendo conto delle funzioni e strutture corporee, dell'attività e partecipazione dell'alunno.

Nel **Dlgs 96** viene rivista la **composizione delle commissioni mediche** per l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica: saranno sempre presenti, oltre a un medico legale che presiede la Commissione, un medico specialista in pediatria o neuropsichiatria infantile e un medico specializzato nella patologia dell'alunno.

Nel processo di inclusione viene coinvolta l'intera comunità scolastica

Il “**Profilo di Funzionamento**” sostituisce di fatto, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale. Esso è redatto, dopo l'accertamento della disabilità, secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), dall'UMD in collaborazione con la famiglia e la scuola.

Il **Profilo di Funzionamento** è il documento propedeutico alla redazione del PEI, esso ridefinisce le competenze professionali, la tipologia delle misure di sostegno e le risorse necessarie per l'inclusione scolastica.


Nascono i **Gruppi per l'Inclusione Territoriale (GIT)**, formati su base provinciale, ovvero nuclei di docenti esperti che supporteranno le scuole nella redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e nell'uso de sostegni previsti nel Piano per l'Inclusione. I GIT avranno il compito di verificare la congruità della richiesta complessiva dei posti di sostegno che il dirigente scolastico invierà all'Ufficio Scolastico Regionale.

A livello scolastico opererà il **Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione** composto dal *team* dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunno con disabilità, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con l'alunno stesso, nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall'Ente Locale.


Il **Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione** avrà il compito di redigere il Piano Educativo Individualizzato compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno. Anche i genitori e, dove possibile, se maggiorenni, gli stessi alunni con disabilità, potranno partecipare al processo di attribuzione delle ore di sostegno.

INTERAZIONE DINAMICA DI CONCETTI

ICF 2001/ ICF-CY 2007



Alunni con disabilità per tipo di scuola secondaria di II grado




Osservando la composizione percentuale degli alunni per tipologia di disabilità, si conferma una consistente presenza degli **alunni con disabilità visiva nei licei, con una percentuale, sul totale degli alunni certificati frequentanti i licei, del 3,7%** (2% la percentuale degli alunni con disabilità visiva sul totale scuole secondarie di II grado). Per i licei si evidenzia anche la maggiore presenza degli alunni con disabilità motoria e con altro tipo di disabilità, rispettivamente con il 6,2% (contro una media del 3,9%) e il 27,2% (contro il 25,6% della media della secondaria di II grado).

Quanto agli alunni con disabilità uditiva le percentuali più elevate sono riportate per i licei (3,6%) e per gli istituti tecnici (3,5%), rispetto al 2,8% della media della secondaria di II grado. Per gli istituti professionali si evidenzia la quota molto elevata di alunni con disabilità intellettiva, pari al 69,9% (65,7% in media per la scuola secondaria di II grado).

Fonte: MIUR - DGCASIS - Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica - Rilevazioni sulle scuole

Altre tipologie di BES



Disturbi evolutivi specifici: DSA (Legge n. 170 del 8.10.2010, Linee Guida DM 12.7.2011)

Si tratta di quei disturbi specifici di apprendimento di natura neurobiologica che non possono essere risolti ma solamente ridotti (compensazione del disturbo), che alunni con intelligenza e caratteristiche psicofisiche nella norma possono mostrare in alcune abilità specifiche degli apprendimenti scolastici.

Tra questi si possono distinguere:


- **la dislessia:** disturbo settoriale dell'abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto e conseguente non comprensione del testo;
- **la disortografia:** disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto;
- **la disgrafia:** disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile;
- **la discalculia:** disturbo settoriale del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo. Tali disturbi sono spesso accompagnati da:
- **disnomia:** disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria e può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;

Con la Direttiva del 2012 è possibile la presa in carico di altre tipologie di disturbi evolutivi specifici: disturbi specifici del linguaggio; deficit delle abilità non verbali (disturbi della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non verbale);


- **disprassia:** disordine funzionale qualitativo, nell'esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio, in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell'integrazione sensoriale e nella grafo-motricità. I Codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revision (ICD-10), sotto la categoria generale F.81 (Disturbi Evolutivi Specifici Delle Abilità Scolastiche)
- **funzionamento intellettivo limite o borderline (FIL),** che può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

In questi casi la presenza di uno o più disturbi, comorbidità, si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Grafico 2 - Alunni con DSA in % del totale alunni per area territoriale e regione - a.s. 2016/2017



ESAMI DI STATO 2019



Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività

Sono alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività che presentano spesso tale disturbo in comorbidità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio, disturbo della condotta in adolescenza, disturbi specifici dell'apprendimento, disturbi d'ansia, disturbi dell'umore. Questo gruppo di disturbi è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo, tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Gli alunni ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti, e, vanno incontro a problemi disciplinari, per infrazioni dovute a mancanza di riflessione, piuttosto che a deliberata disobbedienza. In questi soggetti, è comune una compromissione cognitiva accompagnata spesso da ritardi specifici dello sviluppo motorio e del linguaggio; complicazioni secondarie, includono, il comportamento antisociale e la scarsa autostima. L'ADHD, è un disturbo spesso associato a DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. In questo caso le informazioni fornite dagli insegnanti e la collaborazione della scuola, hanno una parte importante per il completamento della diagnosi ed il processo riabilitativo. Spesso il quadro clinico particolarmente grave, anche per la comorbidità con altre patologie, richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.

Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.



Si tratta sicuramente di un'area molto ampia ed eterogenea dei BES nella quale sono compresi tutti quegli alunni che presentano difficoltà in ambito emozionale, psicoaffettivo, comportamentale, motivazionale.

Per questi alunni, in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione, e per coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno, è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, adottando strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità indicate nel presente **Protocollo** e strutturate sulla base della normativa vigente.

In merito agli alunni definiti **altri BES** si precisa quanto segue: vengono Individuati dal team docenti del Consiglio di Classe, il quale, in mancanza di una diagnosi clinica, decide di elaborare un PDP avendo cura di motivare le decisioni assunte su base pedagogico-didattica. La decisione condivisa viene ratificata ai genitori su autorizzazione del D.S. , il PDP conterrà le misure dispensative e compensative riferite alle singole difficoltà.

PROTOCOLLO INCLUSIONE ED ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Le azioni presentate sono rivolte ad alunni con disabilità certificate in base alla L.104/92, art 3 commi 1 e 3.

- **Documentazione:** la scuola si impegna a ricevere dalla famiglia dell'alunno la "Certificazione ai fini dell'integrazione scolastica" elaborata dall' Unità Multidisciplinare dell'ASP del distretto di residenza della famiglia e copia del verbale di accertamento della disabilità attraverso la L.104/92 rilasciata dall'INPS. Attraverso questi documenti la scuola predispone gli strumenti di progettazione adeguati alle varie fasi dei processi attivati.
- **Prima conoscenza:** la scuola avvia il dialogo con la famiglia, acquisisce informazioni e dati sulle esperienze pregresse, si confronta con tutti gli operatori di riferimento.
- **Interventi educativi e didattici:** la scuola si impegna a progettare percorsi didattici individualizzati, ad attivare strategie inclusive, a favorire esperienze relazionali e di partecipazione di tutti i soggetti alla vita della classe e della scuola. D.
- **Continuità ed orientamento:** la scuola si impegna a definire modi e tempi della continuità verticale (tra ordini di scuola) e orizzontale (con il territorio) per favorire la costruzione di un **Progetto di vita**

In relazione alla conoscenza e l'elaborazione della documentazione

Azioni di sviluppo	Soggetti coinvolti	Tempi
Iscrizione: la famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno attraverso il sito www.istruzione.it entro i termini prestabiliti. La famiglia dovrà, entro breve tempo, far pervenire alla segreteria della scuola la certificazione per l'integrazione scolastica, e l'attestazione di handicap secondo la legge 104/92.	Dirigente Scolastico Personale di segreteria Referente BES	Entro i termini stabiliti dalla normativa ministeriale
Il Gruppo UMD dovrà elaborare il Profilo di Funzionamento che ricomprende il profilo dinamico funzionale e la diagnosi funzionale, secondo la classificazione ICF	Operatori ASL	Dopo l'iscrizione alla scuola. Deve essere aggiornato ad ogni passaggio di scuola
Elaborare il Piano Educativo Individualizzato (PEI)	• GLI • docenti curriculari e di sostegno. Famiglie e studenti.	• Deve essere elaborato e firmato entro il mese di novembre di ogni anno scolastico.
Verifica in itinere e finale: Riscontro delle attività programmate nel PEI con eventuali modifiche	GMD • genitori dell'alunno	Due volte nel corso dell'anno oppure in casi eccezionali, su richiesta scritta motivata dall'UMD.

	Coordinatori di classe Referente BES	
Verifica del fascicolo: aggiornamento e presa visione dei documenti aggiornati	Segreteria • Referente BES. per l'inclusione • Docenti di sostegno	Inizio anno scolastico.

In relazione all'organizzazione della prima conoscenza e alla progettazione didattica

<i>Azioni</i>	<i>Soggetti coinvolti</i>	<i>Tempi</i>
Scambio di informazioni sull'alunno/a e presa visione della documentazione riservata agli atti.	<ul style="list-style-type: none"> • Docenti scuola in uscita e in ingresso • Genitori • operatori socio-sanitari • Ref.BES. per l'inclusione 	Dopo l'iscrizione entro il mese di maggio.
Conoscenza dell'ambiente scolastico: la famiglia e l'alunno possono visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo	<ul style="list-style-type: none"> -Docenti scuola in uscita e in ingresso • docenti di sostegno • genitori • REF.BES per l'inclusione • F.S. per la continuità e l'orientamento 	In occasione degli Open Days.

Inserimento in classe: la scelta e l'inserimento nella classe avviene secondo la normativa vigente, per favorire il successo formativo e la riduzione delle difficoltà	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Personale di segreteria • F.S. per l'inclusione • Docenti della classe 	All'atto dell'iscrizione (segreteria) • Entro il mese di settembre (docenti)

Accoglienza: durante la prima settimana di scuola vengono programmate attività rivolte alle classi coinvolte, per facilitare un positivo inserimento nella nuova scuola	Docenti della classe	Settembre
Progettazione delle azioni di Integrazione / inclusione (PEI e Piano di Lavoro dell'AEC quando presente)	Team della classe	Entro il mese di novembre

In relazione alla progettazione della continuità e dell'orientamento

Azioni	Soggetti coinvolti	Tempi
Curare la collaborazione e la progettazione con l'extra scuola	Dirigente <ul style="list-style-type: none"> • consiglio di classe • docenti sostegno • Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) 	Primo e secondo quadrimestre: progettazione e attuazione dei progetti.
Coinvolgimento degli Enti Locali	• Dirigente • Funzione strumentale orientamento • Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)	Incontri tra le diverse istituzioni (scuola ed Enti locali). Inizio anno
Definire modi e tempi per il passaggio tra ordini di scuola	Dirigente <ul style="list-style-type: none"> • consiglio di classe Ref. BES docente di sostegno <ul style="list-style-type: none"> • Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) 	Gennaio- maggio

Metodologie e didattiche inclusive

Verranno adottate tutte le metodologie e le strategie didattiche in grado di favorire l'inclusione, quali:

- didattica laboratoriale,
- didattica metacognitiva,

- cooperative learning,
- peer tutoring
- utilizzo di tecnologie informatiche, uso di materiali e ausili tecnologici per facilitare l'autonomia e l'apprendimento dell'alunno

L'organizzazione del lavoro dei docenti prevede:

➤ **Raccolta dei dati**

Riguarda tutte le informazioni sull'alunno/a diversamente abile che provengono dalla famiglia e dalla scuola frequentata, la descrizione circa gli obiettivi previsti dai piani di studio per l'ordine di scuola, conseguiti e non, le potenzialità sviluppate, le modalità relazionali. Tale documentazione deve essere sempre aggiornata. Il PEI può essere consegnato in copia alla famiglia, dopo richiesta scritta

➤ **Analisi della situazione individuale**

Favorisce l'individuazione dei punti di forza e di debolezza guidando i docenti attraverso l'uso di griglie d'osservazione per facilitare l'assunzione di decisioni sui percorsi educativo-didattici più adeguati alle problematiche dell'alunno. L'osservazione sistematica deve essere effettuata almeno fino a metà novembre da parte di tutti gli insegnanti di classe, dall'insegnante di sostegno, dall'operatore AEC, dove presente, e, completata da colloqui con l'equipe UMD e con la famiglia.

➤ **Profilo Dinamico Funzionale**

Il PDF raccoglie la sintesi conoscitiva dell'alunno in relazione ai diversi contesti che interagiscono con il ragazzo: famiglia, scuola, servizi. Il documento "indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate progressivamente, rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona con disabilità (Legge 104/92, art. 12, comma 5). “

Dal 1 gennaio 2019, il profilo dinamico funzionale verrà ricompreso insieme alla diagnosi funzionale, nel Profilo di Funzionamento che diventerà, il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI.

Il Profilo di Funzionamento si redige successivamente all'accertamento della condizione di disabilità, secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'OMS. Il Profilo di Funzionamento (P.F.) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Criteri, contenuti e modalità di redazione del PF saranno definiti in apposite Linee Guida da pubblicare a cura del MIUR.

Incontri con il gruppo GLI

Oltre agli incontri scuola -famiglia sono previsti per gli alunni disabili tre incontri all'anno ai quali partecipano i docenti di sostegno, il referente BES, gli assistenti educativi, i docenti di classe, la famiglia e gli specialisti UMD dell'ASL. In sede si discuteranno gli obiettivi a breve e a lungo termine da fissare nel piano educativo individualizzato. (PEI)

➤ Piano Educativo Individualizzato

Il PEI specifica gli interventi che i diversi operatori intendono mettere in atto, relativamente alle potenzialità già rilevate nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale e/o nel PF. Esso si riferisce, integrandoli, alla programmazione della classe e al Progetto di Istituto nel rispetto delle specifiche competenze. Il PEI viene redatto nei primi mesi di ogni anno scolastico, entro novembre, a cura del team classe (CdC) e diventa il documento base negli incontri di verifica e ri-progettazione tra gli operatori della scuola, la famiglia ed i servizi sanitari e/o sociali. Al termine dell'anno scolastico il team docente redige una relazione che evidenzia i progressi, i risultati raggiunti e le strategie rivelatesi efficaci. La relazione finale costituisce, insieme al PEI provvisorio, la base di partenza per il successivo anno scolastico.


Il documento prende in considerazione:

- gli obiettivi educativi/riabilitativi e di apprendimento che possono essere perseguiti, riferite alle aree ed alle funzioni;
- le attività proposte, metodi ritenuti più idonei, i tempi di scansione degli interventi previsti e gli spazi da utilizzare, i materiali ed i sussidi con cui organizzare le proposte d'intervento;
- l'indicazione delle risorse disponibili, nella scuola e nell'extra-scuola, in termini di servizi, strutture, persone, mezzi e attività;
- modalità e tipologia per le verifiche dei risultati raggiunti che prevedano anche prove graduate e/o assimilabili a quelle del percorso della classe

Il PEI può essere programmato per obiettivi minimi o differenziato a seconda delle peculiarità di ciascun alunno.

OBIETTIVI MINIMI	DIFFERENZIATO
<ul style="list-style-type: none"> • Programmazione conforme al curriculum scolastico. • L'alunno partecipa a pieno titolo agli esami di Qualifica o di Stato e acquisisce il titolo di studio. • La valutazione, comunque, deve essere riferita ai progressi personali dell'alunno secondo le sue peculiarità e potenzialità 	<ul style="list-style-type: none"> • Programmazione individualizzata anche rispetto agli obiettivi. • L'alunno partecipa agli esami di Qualifica e di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto. • La valutazione è differenziata.

Documenti dell'inclusione





Nella scuola secondaria di secondo grado l'art 15 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90 **distingue tra valutazione semplificata e differenziata**. Per gli **studenti con disabilità certificata** sono possibili pertanto **due percorsi distinti**: uno **curricolare** (o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio), uno **differenziato** (che consente solo la frequenza della scuola con il rilascio di un attestato ma non del diploma).

Nel **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**, il **Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo (GLHO)**, su proposta degli insegnanti ma con **vincolante parere dei genitori**, sceglie uno dei due percorsi didattici, a seconda delle capacità e potenzialità dello studente con disabilità.

Per quanto riguarda la **valutazione curricolare o per obiettivi minimi** la programmazione prevede la **riduzione parziale dei contenuti di talune discipline o la loro sostituzione con altri**. Le prove equipollenti devono consentire di verificare che lo studente con disabilità abbia raggiunto una **preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma alla fine del percorso scolastico**.

Quando invece gli obiettivi sono difformi rispetto a quelli dell'ordinamento di studi della classe la programmazione viene dichiarata **differenziata** e lo studente con disabilità **non può conseguire il titolo di studio**. Salvo situazioni eccezionali la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo. La famiglia va informata subito di questa scelta e ha facoltà di **opporsi**; in questo caso lo studente seguirà ugualmente il suo PEI con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la **valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe** (art. 15 comma 5 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90). Alla fine dell'anno lo studente che segue una **programmazione differenziata** verrà ammesso alla classe successiva ma di fatto **non avrà conseguito la promozione**.

Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata **in base al proprio Piano Educativo Individualizzato**. Negli anni successivi, se lo studente con disabilità dimostra di **avere raggiunto apprendimenti che si possono ricondurre ai programmi ministeriali**, potrà essere **promosso formalmente** senza dover affrontare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata (art. 15 comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90).

A partire dall'**anno scolastico 2018/19** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 dispone che l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verificherà i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro. La partecipazione alle attività di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) dello sviluppo delle competenze digitali e delle attività svolte nell'ambito di "Educazione Civica" saranno oggetto di valutazione all'esame di Stato.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del 21 settembre 2018 n. 108, con modificazioni del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha **previsto il differimento al dodici settembre 2019** dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 62/2017 succitato, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all'esame di Stato per i candidati:

la prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI per la scuola secondaria di secondo grado, non sarà condizione obbligatoria per essere ammessi all'esame di Stato; i percorsi PCTO continuano ad essere obbligatori, ma anche in questo caso non costituiscono condizioni necessarie per essere ammessi all'esame finale come per la prova INVALSI.

Riferimenti normativi

Nota del 6 maggio 2019 n. 788 (Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2018/2019 – Precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio).

Prove Invalsi 2019

Ordinanza Ministeriale dell'11 marzo 2019 n. 205 art. 20 (Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019).

Pubblicazione materie della seconda prova di maturità 2019 (Decreto Ministeriale con le materie che illustra anche le modalità di svolgimento del colloquio orale che sarà, come sempre, pluridisciplinare).

Decreto del 26 novembre 2018 n. 769 ("Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte" e "Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione).

Circolare del 4 ottobre 2018 n. 3050 (Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative).

Decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 art. 6 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in

materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

Legge 30 ottobre 2008 n. 169 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università).

Legge 11 gennaio 2007 n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università).

Legge 28 marzo 2003 n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale);

Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90 art. 15.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 42).

Ordinanza Ministeriale del 29 luglio 1997 n. 455 art. 4 comma 6 (Educazione in età adulta-Istruzione e formazione).

Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Circolare Ministeriale del 22 settembre 1988 n. 262 (Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap).

Sentenza Corte Costituzionale del 3 giugno 1987 n. 215 (Giudizio di legittimità costituzionale riguardante della legge 30 marzo 1971, n. 118 - recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).



I percorsi PCTO rappresentano un'ottima opportunità di inclusione per i ragazzi con disabilità e sono strettamente collegati con l'orientamento post-diploma.

Aspetti Normativi su ASL/PCTO

L'articolo 8 della Legge 104/92 che individua gli interventi necessari a realizzare l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone con disabilità, prevede l'attuazione di «misure idonee a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro».

L'articolo 14 della stessa legge individua le modalità di integrazione, come le attività di orientamento, con inizio almeno dalla prima classe delle medie inferiori e la flessibilità dell'organizzazione didattica, quali momenti particolarmente qualificanti per il processo di inclusione.

L' art. 17 della Legge 104 relativo alla formazione professionale ribadisce il diritto delle persone con disabilità di avvalersi dei metodi e delle strutture di apprendimento ordinari.

La Legge 68/1999 (possessione della certificazione di invalidità a partire dal 46% con "residue capacità lavorative") prevede che:

gli studenti che al compimento del 18° anno avranno i requisiti indicati nella legge '68, potranno essere inseriti nel mondo del lavoro, pertanto l'esperienza di stage /PCTO sarà un bagaglio fondamentale per il loro progetto di vita.

Il D.L.77 del 2005 ("Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"), **art. 4 comma 5** così recita: *"I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, sono **dimensionati** per i soggetti **disabili**, in modo da **promuoverne l'autonomia**, anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro."*

La L. 107/15 dedica ampio spazio all'alternanza scuola-lavoro, in essa si legge che il percorso di alternanza, si attiene a quanto previsto dal D. Lgs. N. 77/05, nel quale è indicato che i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

D.L. 13 aprile 2017 n. 66 ("Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107") art.7 riporta:

"Il PEI definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione"

Alunni con obiettivi “minimi”

Nel caso in cui gli studenti con disabilità hanno seguito una **programmazione equipollente** alla classe gli obiettivi previsti dai percorsi PCTO sono gli stessi della classe.

Alunni con obiettivi differenziati

Per gli studenti con disabilità che seguono una programmazione ad obiettivi differenziati, gli **obiettivi dei PCTO** dovrebbero essere **più possibile finalizzati alle possibilità di lavoro e/o di inserimento sociale** dello studente al termine della scuola secondaria. Pertanto essi devono in qualche modo gestire la **transizione verso la vita adulta** lavorando **sull'autonomia in ambito domestico e lavorativo e sull'acquisizione di competenze spendibili nella vita quotidiana**.

Il possibile inserimento nel mondo del lavoro degli alunni diversamente abili, dipende dalle **RESIDUE CAPACITA' LAVORATIVE (AUTONOMIA)** indicate nel certificato di invalidità dell'INPS L.104 (già in possesso dell'alunno).

Si ricorda che:

La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e va inserita nel curriculum dello studente. (MIUR)

L'ammissione dei candidati agli esami è disposta in sede di scrutinio finale, con la frequenza dei tre quarti di lezioni, con la partecipazione alle prove standardizzate INVALSI previste nel quinto anno, con lo svolgimento delle ore di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ,PCTO, previste nell'ultimo triennio e con una valutazione di almeno sei decimi in tutte le discipline, compreso il comportamento, raggiungibile eventualmente per voto di consiglio. Per l'esame sono previste due prove scritte a carattere nazionale (tre per particolari tipi di istituti), italiano e una o più discipline caratteristiche di ciascun corso di studi, individuate annualmente entro gennaio, ed una prova orale. Per quanto riguarda le **prove d'esame degli studenti con disabilità**, vengono confermate le norme precedenti relative al documento del 15 Maggio, nello specifico, la possibilità di avere tempi più lunghi e di avvalersi dei docenti per il sostegno e/ o degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione che hanno seguito lo studente durante l'anno, per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove. Il Consiglio di Classe, stabilisce a priori la tipologia e il **valore equipollente delle prove** all'interno del Piano Educativo Individualizzato (PEI). La Commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe relativa alle attività svolte, predispone **una o più prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI, con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, se di **valore equipollente**, determinano il **rilascio del titolo di studio** conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla Commissione **prove non equipollenti** a quelle ordinarie, sulla base del PEI, e, per gli studenti che non partecipano agli esami e/o che non sostengono una o più prove, viene **rilasciato un attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE ED ACCOGLIENZA DI ALUNNI CON SVANTAGGIO E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

In questo protocollo vengono fissati i criteri guida per l'accoglienza e l'inclusione di alunni che, pur non usufruendo del sostegno, manifestano bisogni educativi speciali. (CM del 27/12/2012).

Vengono delineati principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure per l'inserimento ottimale degli alunni portatori di: "svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse".

Da sottolineare che le difficoltà collegate ai DSA e a tutta l'area dei BES, oltre a provocare conseguenze negative sull'apprendimento e sullo sviluppo delle competenze, causano problemi all'emotività, alla costruzione dell'identità, della stima di sé, delle relazioni con i pari.

Le certificazioni di DSA devono essere redatte dal servizio UMD dell'ASP di competenza o da strutture private accreditate.

Finalità del protocollo

L'Istituto adotterà la personalizzazione della didattica e le misure compensative e dispensative per gli alunni certificati DSA e, qualora necessario, per gli alunni con altri BES, nell'ottica di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni per:

- garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA e BES;
- ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena formazione;
- definire ed adottare pratiche comuni all'interno dell'Istituto;
- facilitare l'accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con DSA e BES.

Principali riferimenti normativi

Costituzione Italiana

L. 53/2003 (personalizzazione degli apprendimenti)

L. 170/2010 (DSA)

DM 5669/2011 (linee guida DSA)

Circ.ri 15/06/2010 e 20/03/2012 (Deficit dell'attenzione e iperattività o ADHD)

L.40 del 6/3/98 : (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

C.M. n. 24 del 01/03/06 Prot. N. 1148/A6: (Linee guida per l'accoglienza alunni stranieri)

C.M. n. 4233 19/02/2014 (Linee generali per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri)

Direttiva Miur del 27 dicembre 2012 C.M. n. 8 del 6 marzo 2013.

BES, DISTURBI EVOLUTIVI E SVANTAGGIO - STRUMENTI DI INTERVENTO			
BES	TIPOLOGIA	STRUMENTI	TEMPI
Disturbi evolutivi specifici con certificazione (DSA) L. 170/10) o con diagnosi Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale	DSA(certificazione Legge 170/201□ Diagnosi di ADHD Borderline cognitivi Disturbi evolutivi specifici(nota CM n° 8 del 6/3/2013) Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche	Scheda di osservazione PDP Scheda di osservazione PDP	Durata annuale con modifiche In itinere Ad inizio anno o all'atto della individuazione e messo in atto per il tempo strettamente necessario

Il **Consiglio di Classe** valuta la documentazione presente nel fascicolo personale dell'alunno e, condivisi gli esiti dell'osservazione effettuata circa il suo profilo e il percorso di apprendimento, per poter calibrare l'uso di strumenti compensativi, di misure dispensative e predisporre adeguate modifiche alla didattica, redige il PDP le cui linee essenziali sono definite in accordo con la famiglia. Esso è sottoscritto dai genitori, dal Dirigente Scolastico, dal GLI e dallo stesso Consiglio di Classe.

Il **PDP** è un documento vincolante nell'ambito degli Esami di Stato e nel passaggio tra ordini scolastici, proprio per l'applicazione delle misure compensative e dispensative previste dalla stessa normativa. Sul piano professionale il documento è occasione per i docenti di:

- condividere la responsabilità educativa con la famiglia;
- favorire la comunicazione efficace tra diversi ordini di scuola;
- riflettere sull'importanza dell'osservazione sistematica dei processi di apprendimento dell'alunno; ripensare le strategie e le metodologie didattiche per migliorarle;
- creare ambienti di apprendimento costruttivi, collaborativi, attivi che favoriscano la curiosità intellettuale ed in cui sia presente un clima emozionale positivo.

VERIFICHE

La strutturazione delle verifiche dovrà consentire all'alunno un tipo di prestazione migliore.

È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità con le quali le prove, anche scritte, verranno formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso poco prima della verifica, formulazione della stessa domanda in differenti modalità). Le verifiche vanno programmate informando l'alunno qualche giorno prima. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che l'alunno presenta. Vengono privilegiate le verifiche orali.

Esame di Stato

Per gli alunni DSA gli strumenti compensativi possono essere impiegati in itinere e in sede di esame di Stato.

La normativa per alunni DSA così recita: "gli alunni DSA possono utilizzare la sintesi vocale, il PC con correttore automatico e il dizionario digitale, in sede di Esame di Stato".

Riguardo alle misure dispensative per alunni DSA si ricorda che, in sede di Esame di Stato, si possono dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- **certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;**
- **richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia e approvazione da parte del Consiglio di Classe.**

In caso di dispensa, in sede di esame di Stato, si prevede una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti, dalla commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe. I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alle università. Qualora invece sia stato formalizzato l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere con conseguente adozione di un percorso didattico differenziato, in sede di esami di Stato, i candidati con DSA che sono stati valutati dal Consiglio di Classe con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

Interventi educativi e didattici.

In queste tipologie di BES rientrano gli alunni che in assenza di diagnosi o certificazioni mediche, mostrano difficoltà di apprendimento legate alla provenienza da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche.

In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno, è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.)

In questi casi si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

I docenti, curano l'inclusione dell'alunno nella classe, con particolare riguardo agli aspetti relazionali, culturali e didattici. Vengono somministrati, dai docenti della disciplina, i test di rilevazione delle competenze di italiano, di matematica e lingua straniera.

Biennializzazione del giudizio- Valutazione finale

Il consiglio di classe può ricorrere a tale formulazione, tenendo conto degli attuali orientamenti della linguistica e della pedagogia interculturale, e, facendo riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR nelle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri e la Circ. min. n. 24 del 01/03/2006 che sono orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita, in un arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/ acquisizione della lingua italiana.

La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche e rappresenta il principale ostacolo per l'apprendimento delle diverse discipline. E' necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall'alunno straniero. Per migliorare gli aspetti relazionali, si lavorerà in piccoli gruppi, anche utilizzando la lingua straniera comunitaria. I percorsi individualizzati vanno in ogni caso calibrati sulle esigenze dell'alunno (nota min. del 22/11/2013); tali interventi vanno condivisi con la famiglia che firma il PDP e sottoscrive il patto formativo.

Il PDP deve essere sottoscritto anche dal Dirigente Scolastico, dal gruppo GLI e dal Consiglio di Classe.

Alunni con altri disturbi evolutivi specifici

Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nella categorie stabilite dalla Legge 104/92 o non certificati sulla base della L170/10, possono usufruire di un piano di studi personalizzato (PDP) che può essere compilato in qualsiasi momento dell'anno e delle misure previste dalla Legge 170/2010.

Il PDP deve essere sottoscritto dai genitori, dal gruppo GLI, dal Dirigente scolastico e dal Consiglio di Classe.

Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con:

- deficit del linguaggio,
- funzionamento cognitivo limite (borderline cognitivo limite) FIL;
- deficit nella coordinazione motoria.

RISORSE DELLA SCUOLA

Risorse di personale interno alla scuola:

- Dirigente Scolastico
- Docenti curricolari e di sostegno
- Funzioni Strumentali
- Docente referente BES Istituto
- GLI
- Collegio dei Docenti;
- Personale ATA;

Altre risorse della scuola.

Progetti specifici attivati dalla scuola;
progetti specifici attivati dalla rete territoriale.

Risorse degli Enti Locali (operanti all'interno della scuola):

personale educativo (AEC);

facilitatori della comunicazione e dell'integrazione.

Risorse del territorio:

- CTI e CTS;
- GIT e GLIR (dopo l'entrata in vigore dl decreto Lgs.66/2017)
- Gruppo UMD (consulenza psico-educativo)
- Rapporti tra scuola e servizi socio-sanitari;
- Rapporti con associazioni e volontariato.

RUOLO E COMPITI DEI DOCENTI DI CLASSE

Il ruolo dei docenti curricolari è determinante, essi:

- osservano gli alunni della classe;
- definiscono una programmazione didattica/educativa che tenga conto di tutti gli studenti e delle risorse umane, materiali e metodologiche presenti e realisticamente attivabili;
- definiscono gli interventi didattico/educativi, individuando le strategie e le metodologie più utili, per realizzare la piena partecipazione degli studenti con BES, nel contesto di apprendimento;
- applicano le strategie inclusive all'interno della didattica comune, attraverso l'adozione di metodologie didattiche e con l'utilizzo di misure dispensative e strumenti compensativi adeguati;
- favoriscono la condivisione e la collaborazione tra tutte le risorse aggiuntive, come portatrici di nuove competenze, in sinergia con la programmazione didattico- pedagogica.

RUOLO ED I COMPITI DEL DOCENTE DI SOSTEGNO (riferimenti legislativi:

L. 517/1977 art. 7 e L. 104/1992 art. 13)

La legge 517/1977 individua il docente di sostegno specializzato, come figura preposta all'integrazione degli studenti con disabilità certificata.

- Il docente di sostegno viene assegnato alla classe di riferimento;
- partecipa alla programmazione educativo/didattica, all'elaborazione e alla verifica delle attività di competenza del CdC e del Collegio dei Docenti.

In quest'ottica all'insegnante di sostegno, la legge 104/1992 all'art. 13, riconosce la contitolarità della classe, ed il suo diritto di voto nella valutazione di tutti gli studenti.

Il docente di sostegno ha i seguenti compiti:

- garantire un reale supporto al Team nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative;
- svolgere un'attività di consulenza a favore dei colleghi curricolari, nell'adozione di metodologie per l'individualizzazione, finalizzate a costruire il PEI e/o il PDP, per lo studente con BES;
- concordare con ciascun docente curricolare, i contenuti del progetto per la relativa disciplina o per gruppi di discipline e, con gli educatori, le strategie metodologiche educative;
- utilizzare interventi specialistici con metodologie particolari, centrati sulle caratteristiche e le capacità dello studente;
- facilitare l'integrazione tra pari, attraverso il proprio contributo, nella gestione del gruppo classe.

RUOLO E COMPITI DELL'ASSISTENTE EDUCATORE - AEC (riferimenti legislativi

L. 104/1992 art. 13)

Il supporto educativo-assistenziale è previsto dalla legge 104/92 art. 13, in esso si esplicita che è compito degli enti locali, fornire l'assistenza specialistica, da svolgersi con personale qualificato, sulla base della richiesta espressa nella Diagnosi Funzionale.

Entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico, formula la richiesta di personale educativo assistenziale, per l'anno scolastico successivo, alle competenti amministrazioni. L'assistente educatore ha i seguenti compiti:

- collaborare alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo;
- collaborare alla continuità nei percorsi didattici favorendo anche il collegamento tra scuola e territorio in funzione del progetto di vita dello studente

RUOLO E COMPITI DEL FACILITATORE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA (riferimenti legislativi L. 104/1992)

Per il supporto agli studenti con minorazione sensoriale dell'udito o della vista esistono convenzioni tra l'Amministrazione Provinciale ed Associazioni e/o Enti, presso i quali si possono reperire operatori specializzati assunti come facilitatori della comunicazione e dell'integrazione scolastica. Il facilitatore è una figura di sostegno per gli studenti con disabilità sensoriale, definita e prevista dalla legge 104/1992, egli può svolgere la sua funzione sia a scuola che a domicilio. La scuola, tramite una convenzione, assume il facilitatore in accordo con la famiglia, lo specialista e l'Associazione e/o l'Ente di appartenenza.

Il facilitatore della comunicazione e dell'integrazione ha i seguenti compiti:

- collaborare con il Team docente alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche con un'attenzione particolare alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale dell'alunno;
- partecipare all'elaborazione e condivisione del PEI in accordo con il docente di sostegno;
- collaborare alla continuità dei percorsi didattici, e qualora necessario, anche a domicilio secondo gli accordi previsti nelle convenzioni stipulate da ciascun Istituto.

RUOLO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti opera per inserire nel PTOF la scelta inclusiva della scuola, indicando le prassi didattiche che promuovono effettivamente l'inclusione (gruppi di livello eterogenei, apprendimento cooperativo, ecc.). Su proposta del GLI, il Collegio dei Docenti, nel mese di Giugno, delibera il PAI, impegnandosi a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.

RUOLO E COMPITI DEL GLI (GRUPPO DI LAVORO PER L 'INCLUSIONE)

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione è un nucleo operativo di figure professionali appartenenti alla scuola e al territorio che ha il compito di:

- rilevare i BES presenti nella scuola;
- raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere, anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole;
- focalizzare /confrontarsi sui casi, consultare e supportare i colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusione della scuola;
- raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLHO- Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, c. 605, lettera b, della legge 3 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;
- elaborare una proposta di Piano Annuale per l'Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA'

Il Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) è parte integrante del PTOF e sintetizza gli elementi finalizzati a migliorare l'azione educativa/didattica della scuola. E' lo strumento di progettazione dell'Offerta Formativa della Scuola, nell'ottica dell'inclusione.

Il PAI è predisposto dal GLI e viene presentato al Collegio dei Docenti affinché, dopo condivisione e discussione, sia approvato ed inoltrato all'USR. Esso raccoglie dati di tipo quantitativo e qualitativo dell'utenza scolastica, contiene i punti di forza o di criticità della scuola, gli obiettivi che si intende attuare e la proposta di assegnazione delle risorse funzionali alla realizzazione degli obiettivi presentati.

Azioni per l'accoglienza e l'inclusione

Le azioni di seguito presentate sono rivolte ad alunni con bisogni educativi speciali (BES) e, in particolare, riguardano alunni che presentano disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), alunni con altri disturbi evolutivi specifici e alunni con uno svantaggio socio-economico e culturale.

- **Documentazione:** la scuola si impegna ad esaminare attentamente la certificazione ed elabora, gli strumenti di progettazione adeguati alle varie fasi dei processi attivati.
- **Individuazione:** laddove non ci sia ancora certificazione, e/o in presenza di sola diagnosi di uno specialista, nel caso di alunni non certificabili o non diagnosticabili, la scuola si impegna ad individuare precocemente alunni in situazioni di BES, esclusivamente sulla base di elementi oggettivi e, di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Si impegna inoltre a recepire eventuali segnalazioni provenienti dagli operatori dei servizi sociali.
- **Prima conoscenza:** la scuola avvia il dialogo con la famiglia, acquisisce informazioni e dati sulle esperienze pregresse, si confronta con tutti gli operatori di riferimento.
- **Interventi educativi e didattici:** la scuola si impegna a progettare percorsi didattici individualizzati e/o personalizzati, ad attivare strategie inclusive, a favorire esperienze relazionali e di partecipazione, di tutti i soggetti, alla vita della classe e della scuola
- **Continuità ed orientamento:** la scuola si impegna a definire modi e tempi della continuità verticale, (tra ordini di scuola), e orizzontale (con il territorio), per favorire la costruzione di un progetto di vita.

Le iniziative per ognuna delle azioni indicate sono di seguito riportate:

In relazione alla conoscenza e all'elaborazione della documentazione:

Azioni	Soggetti coinvolti	Tempi
Iscrizione: la famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno presso la segreteria della scuola nei termini e con le modalità prestabilite. La famiglia dovrà, entro breve tempo, far pervenire la certificazione DSA (L.170/10) o	<ul style="list-style-type: none">• Dirigente• Docenti• Personale ATA• Referente BES per l'inclusione.	Entro i termini stabiliti dalle norme ministeriali

qualsiasi altra diagnosi in suo possesso		
-Conoscere la Diagnosi e/o certificazione (L.170/10) dell'alunno con BES. Conoscere la segnalazione dei servizi sociali o del Consiglio di Classe.	-Operatori ASL o specialisti privati riconosciuti. -Docenti. -Genitori. -Servizi sociali. -Ref. BES per l'inclusione. -GLI	All'atto della prima segnalazione . Deve essere costantemente verificata e aggiornata.
-Elaborare il Piano didattico personalizzato(PDP). -In assenza di certificazione DSA (L170/10), il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere motivatamente se formulare o non formulare il PDP.	-Docenti del Consiglio di Classe (compilano il PDP). -Coordinatore di classe (cura la redazione del PDP e il contatto con la famiglia) -genitori dell'alunno (firmano il PDP)	-Alla prima segnalazione o individuazione, dopo un periodo congruo di osservazione (entro metà novembre). -Circoscritto all'anno scolastico di riferimento e messo in atto per il tempo strettamente necessario.
Verifica in itinere e finale delle attività, strumenti compensativi e misure dispensative programmate nel PDP, per eventuali modifiche.	Consiglio di Classe	Nei Consigli di Classe, nel corso dell'anno dai singoli docenti.
Verifica del fascicolo e coinvolgimento della famiglia nell'aggiornamento dello stesso.	Segreteria Ref. per l'inclusione. Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Famiglia.	Inizio e fine dell'anno scolastico

In relazione alla individuazione dell'alunno in situazione di BES

Azioni	Soggetti coinvolti	Tempi
Utilizzare strumenti diagnostici (Check list) Effettuare Test specifici	Docenti della classe. Genitori. Eventuali specialisti coinvolti	Ad inizio anno scolastico
Effettuare osservazione e compilare la scheda di osservazione	-Docenti del consiglio di classe(osservano) -- Coordinatore di classe (compila la scheda di osservazione e la comunica al genitore)	-Nei primi due mesi di scuola (DSA). -In qualsiasi momento possa insorgere il bisogno (altri BES)

	Genitori dell'alunno (concorrono al processo di osservazione).	
Fornire e recepire le informazioni che arrivano da servizi sociali e altre agenzie educative del territorio.	-Docenti di classe -FS per l'inclusione. -GLI	Sempre
Individuazione dei livelli di ingresso attraverso test o verifiche	Docenti del Consiglio di classe • Docente coordinatore di classe	Inizio anno scol.

In relazione all'organizzazione della prima conoscenza

Azioni	Soggetti coinvolti	Tempi
Scambio di informazioni sull'alunno/a e presa visione della documentazione riservata agli atti.	Scambio di informazioni sull'alunno/a e presa visione della documentazione riservata agli atti. Docenti scuola in uscita e in ingresso -Genitori. Ref. BES. - Personale di segreteria • Genitori • Docenti del CdC • FS per l'inclusione Addetto di segreteria	Entro il secondo quadrimestre dell'anno scolastico precedente o ad inizio anno per le nuove iscrizioni.
Conoscenza della famiglia finalizzata alla raccolta della documentazione scolastica e alla conoscenza del contesto.	-Docenti scuola in uscita e in ingresso -Genitori Ref.BES FS orientamento	-All'atto dell'iscrizione (segreteria) -Entro il mese di settembre (docenti)
Conoscenza dell'ambiente scolastico L'alunno con la famiglia può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo	-Docenti di classe - Referenti di plesso -Ref.BES per l'inclusione	-Durante le giornate di orientamento (Open days)
Accoglienza in Istituto Durante la prima settimana di scuola vengono proposte attività rivolte alle classi coinvolte, per facilitare un positivo inserimento nella nuova scuola.	-Insegnanti del Consiglio di Classe -Genitori	Settembre
Conoscenza e condivisione delle informazioni	-Insegnanti del Consiglio di classe. -Genitori	Settembre- Ottobre

In relazione alla progettazione degli interventi educativi e didattici

Azioni	Soggetti coinvolti	Tempi
Inserimento in classe: la scelta e l'inserimento nella classe avviene secondo criteri ispirati al conseguimento del successo formativo e alla riduzione delle difficoltà.(inclusione)	-Dirigente scolastico -Personale di segreteria -Ref.BES per l'inclusione Docenti della classe.	-All'atto dell'iscrizione (segreteria) -Entro il mese di settembre (docenti)
Progettazione delle azioni di inclusione (PDP)	-Docenti del CdC	Appena si manifesta il BES, sempre dopo un congruo periodo di osservazione
Coinvolgimento della famiglia per la predisposizione del PDP	Docente coordinatore di classe Genitori	Prima della compilazione del PDP (ottobre)
Compilazione e ratifica del PDP	-Docenti del Consiglio di classe - Docente coordinatore di classe -Genitori	Entro la fine di novembre
Formazione dei docenti	Docenti formatori Ref. BES	Durante la formazione
Coinvolgimento dei CTS e CTI	-Dirigente -Ref. BES per l'inclusione - Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)	Incontri con istituzioni. Al bisogno per richieste di ausili tecnologici, software specifici etc..

In relazione alla progettazione della continuità ed aggiornamento

Azioni	Soggetti coinvolti	Tempi
Curare la collaborazione e/o la co-progettazione con l'extra scuola	-Dirigente. -Consiglio di classe. -FS orientamento -Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)	1^trimestre(progettazione). Pentamestre (attuazione di progetti)



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci